

IN BREVE n. 027-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

L'Ocse comunica che l'Italia è il Paese con il più alto livello di spesa pensionistica, pari al 14% del Pil nel 2005. Nel decennio 1995-2005 la spesa previdenziale sarebbe aumentata del 23% (come Giappone, Corea, Portogallo e Turchia).

Ma una domanda viene spontanea: è spesa o costo? Infatti quanto viene introitato con i versamenti contributivi (la contribuzione per la pensione è pari a 1/3 della retribuzioni), quanto viene introitato coll'imposizione fiscale?

SCOLLAMENTI SCONCERTANTI

Mentre si vuole aumentare l'età pensionabile col Decreto anticrisi si riporta alla luce il Decreto Brunetta: con 40 anni di anzianità contributiva, via ..a casa...indipendentemente dall'età anagrafica!

PREVIDENZA e SERVIZIO CIVILE

Dal 1 gennaio 2009 il volontariato civile è valido ai fini previdenziali solo mediante riscatto.

Al contrario, coloro che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel 2008 e hanno proseguito l'attività nel 2009 sono iscritti nella gestione separata INPS in qualità di collaboratori coordinati e continuativi con versamenti contributivi a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

Coloro che hanno invece un servizio civile nel 2005 e hanno proseguito nel 2006, il servizio prestato può essere accreditato figurativamente senza alcun onere a carico degli interessati.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14174/2009 (documento 142)

GARANTE PRIVACY - No ai dati sulla salute messi on line

Il Garante blocca la diffusione sul sito di una Provincia dei dati sanitari di migliaia di disabili. Il provvedimento di blocco è scattato a seguito della pubblicazione sul sito di una Provincia di informazioni su patologie sofferte e stati di invalidità presenti nelle graduatorie, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette e dei centralinisti telefonici non vedenti dell'ente locale. All'amministrazione provinciale, sulla base dei nuovi poteri attribuiti di recente al Garante, è stata contestata anche una sanzione pecuniaria di 40mila euro per illecito trattamento dei dati.

Dagli accertamenti avviati dall'Autorità era emerso che nelle graduatorie, liberamente accessibili dall'home page del sito istituzionale della Provincia, accanto ai nominativi, indirizzi, redditi, codici fiscali, erano visibili, integralmente e senza alcuna limitazione, le specifiche disabilità o le categorie di appartenenza (invalido civile, invalido del lavoro, invalido di servizio, profugo, eventi terroristici, cieco assoluto ecc.).

L'amministrazione provinciale può effettuare i soli trattamenti di dati indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, avendo cura di verificare che in nessun caso siano diffusi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

COSÌ I REDDITI DEL MEDICO DEL P.S. da Sole 24 ore n. 2281

D - Sono un medico iscritto all'Ordine senza partita Iva.

Spesso sono chiamato presso le aziende sanitarie locali per il servizio di continuità assistenziale.

Vorrei sapere se i redditi erogati dalle Asl e certificati a fine anno (semplice certificazione, non Cud) possono essere considerati reddito di lavoro dipendente e quindi essere dichiarati nel quadro RC di Unico, oppure redditi di lavoro autonomo ed essere dichiarati nel quadro RL di Unico

R - Con la risoluzione 5 febbraio 1999, n. 14/E il ministero delle Finanze ha precisato che: i compensi corrisposti dalle aziende sanitarie ai medici (con incarico a tempo indeterminato) addetti alle attività di medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria costituiscono reddito di lavoro dipendente e devono conseguentemente essere dichiarati nel quadro RC del modello Unico; nel caso in cui, invece, l'incarico per i citati servizi conferito dall'azienda sanitaria non sia a tempo indeterminato, ma provvisorio, i compensi percepiti dovranno essere dichiarati nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo da indicare nel quadro RE del modello Unico.

INDETRAIBILE IL RISCATTO DELLA FIGLIA NON A CARICO da Sole 24 ore n. 2251

D - Mia figlia, neolaureata (luglio 2008) e disoccupata, ha richiesto il riscatto del corso universitario per inoccupati, legge 247/2007. L'Inps ha accettato la domanda comunicando anche l'importo da versare in rate o unica soluzione. Attualmente mia figlia è disoccupata e non più a carico familiare. Posso, in qualità di genitore, pagare per conto suo? E se sì, quali agevolazioni fiscali posso ottenere?

R - La legge 247/2007, meglio nota come Riforma del Welfare, ha rimodulato la disciplina in materia di riscatto del periodo di laurea, già contenuta nel decreto legislativo 184/97 rendendolo meno oneroso e quindi più appetibile. Il comma 77 della legge citata prevede infatti che il riscatto presentato dopo il 1° gennaio 2008 possa essere pagato in unica soluzione, ovvero in 120 rate mensili senza applicazione di interessi di rateazione. E ancora, la lettera b) del comma prevede che la facoltà di riscatto sia ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. L'importo dei contributi risulta fiscalmente deducibile qualora sia versato direttamente dall'interessato, ovvero detraibile nella misura del 19% dall'imposta dovuta dal soggetto che effettua il versamento, quando l'interessato risulta fiscalmente a suo carico. Con riferimento al quesito proposto, pare che la figlia a favore della quale il padre riscatta il periodo di laurea, non risulti fiscalmente a suo carico ancorché sia disoccupata. Permanendo tale condizione pertanto, la contribuzione versata dal padre non è detraibile poiché, come già detto, lo sarebbe solo se il riscatto fosse a favore di un figlio fiscalmente a carico. Preme peraltro precisare che se la figlia non risulta fiscalmente a carico e quindi possiede redditi propri può risultare opportuno valutare la convenienza di far eseguire direttamente il versamento della contribuzione da quest'ultima, per beneficiare della deducibilità dal suo reddito imponibile.

MINISTERO LAVORO - ISTITUITO ELENCO MEDICI COMPETENTI IN SICUREZZA LAVORO

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale numero 146 del 26 giugno 2009, il Decreto 4 marzo 2009 relativo all'istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

Il Ministero del lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Decreto 4 marzo 2009 in G.U. 146/2009
(documento 143)**

DECRETO-LEGGE ANTICRISI (in fase di discussione)

Nel decreto legge ecco le più interessanti novità in materia di lavoro:

- i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del Lavoro. Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione;
- aumento dell'indennità dei contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della Legge 863/84 dal 60 all'80%;
- proroga del trattamento di CIGS per crisi aziendale oltre i 24 mesi;
- concessione ai cassa integrati, che si mettono in proprio, dell'intero importo del trattamento di CIGS in un'unica soluzione, previa dimissioni dall'azienda di appartenenza (ovviamente, dalla somma complessiva occorre detrarre le mensilità già percepite).

In particolare, all'articolo 17:

- le graduatorie dei concorsi per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (approvate dopo il 1 gennaio 2004) sono prorogate al 31 dicembre 2010;
- vengono dati dei limiti per le assunzioni;
- viene ripreso l'articolo 71 della legge Brunetta per le assenze di malattia: le visite fiscali saranno a carico delle ASL (con nessun onere a carico della amministrazione che richiede il controllo) e le fasce di reperibilità dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno: pubblico come privato;
- viene riproposto l'articolo 72 della legge Brunetta: le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi. Viene confermata l'esclusione ai magistrati e ai professori universitari, che viene estesa ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

NB. I sindacati stanno trattando perché vengano considerati soli i servizi effettivi e non quelli derivanti da riscatto.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Campionato italiano di Calcio (Inter)

Data di emissione il 25 giugno 2009

Prosciutto di San Daniele

Data di emissione il 26 giugno 2009

SMS Venice

Data di emissione il 2 luglio 2009

INFLAZIONE AI MINIMI ?

Secondo l'ISTAT a giugno i prezzi su base annua sono scesi.

Sinceramente nella vita corrente non ci si accorge che i prezzi dei beni di consumo siano scesi.....a proposito, dal 1 luglio 2009 le Poste Italiane hanno aumentato le tariffe per le lettere raccomandate e le assicurate.

DALLA CASSAZIONE

Responsabilità del consulente aziendale sulla sicurezza del lavoro a trecentosessanta gradi. Risponde infatti degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose, se non ha avvertito del problema, anche in mancanza di una relazione dei rischi a cui l'impresa committente era obbligata.

Nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società consulente per la valutazione dei rischi aziendali per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato D.Lgs. 626 del 1994 presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro.

Corte di cassazione sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009

L'abuso del diritto colpisce anche i contratti simulati o in frode alla legge. Infatti, il fisco può opporsi a questi accordi del contribuente, e, ove ne derivi un ingiusto risparmio di imposta, può rettificare la dichiarazione.

Cassazione Sezioni unite sentenza n. 15029 del 26 giugno 2009

Non paga l'Irap l'avvocato o il professionista che lavora da casa.

Una stanza dell'abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo.

La sezione tributaria ha così sdoganato i piccoli studi in casa rendendo una decisione pro contribuente che, di questi tempi, suona come una voce fuori dal coro. Infatti solo la settimana scorsa, un altro collegio di Piazza Cavour aveva affermato (sentenza n. 14693 del 23 giugno 2009) che un solo dipendente, anche se part-time, è sufficiente per dovere provvedere al versamento dell'imposta più discussa degli ultimi dieci anni.

Cassazione sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009

Non c'è fermo amministrativo sui beni del contribuente in favore del quale è in atto la procedura di rimborso Iva anche se la Guardia di finanza ha stimato che il debito con l'erario supera il credito.
Cassazione sentenza n. 15424 del 1 luglio 2009

È valida la cartella di pagamento senza l'indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una piccola società al quale era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu priva "delle modalità e dei termini per l'opposizione". Per risolvere la questione la sezione tributaria della Suprema corte ha attinto a due principi generali degli atti amministrativi applicandoli espressamente al contenzioso tributario e sancendone la validità anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente
Cassazione sentenza n. 15143 del 26 giugno 2009

L'azienda non è sempre tenuta a risarcire i danni alla vista dei dipendenti addetti al videoterminale. Infatti, se riesce a provare che il tipo di attività, nonostante sia al monitor, non provoca problemi di salute, si libera da ogni responsabilità.

La Corte ha infatti accolto il ricorso di una Spa che era stata condannata a risarcire un dipendente addetto al videoterminale del danno biologico e morale in seguito a dei gravi problemi di vista.
Cassazione sentenza n. 14842 del 24 giugno 2009

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010

Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in *G.U.* n. 150 dell' 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso.

Compensazioni a maglie strette, appuntamento al 2010 - La tempistica sull'entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione (10.000 euro) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione. Misure queste il cui effetto è conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali.

Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell'ambito dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.

Adeguamento agli studi di settore, già rateizzabile il versamento Iva in scadenza il 6 luglio

Il decreto anticrisi dell'1 luglio 2009 (art. 15, comma 6 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in *G.U.* n. 150 dell'1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.

I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell'imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo.

L'Agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione.

CARTA DI IDENTITA' - RINNOVO

La carta di identità in via di scadenza, emessa cinque anni fa non va rifatta: è sufficiente chiederne il rinnovo in Comune di residenza (decreto legge 112 del 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008) dove sarà apposto un timbro che ne prolunga di 5 anni la validità.

In caso di carta di identità elettronica è però impossibile apporre un timbro, dato che la carta elettronica è plastificata come una carta di credito. Al titolare sarà quindi consegnato un certificato, valido a tutti gli effetti di legge, che ne attesta la proroga e che dovrà essere conservato ed esibito contestualmente. Rimangono però dubbi che ciò possa essere accettato all'estero.

IL CICLISTA INDISCIPLINATO PERDE PUNTI SULLA PATENTE AUTO

La legge sulla sicurezza all'art. 3 comma 48 introduce il comma 219bis al Codice della strada e il secondo comma prevede: *“se il conducente è persona munita di patente di guida nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126bis”*.

Ma se chi ha commesso l'infrazione è un minore o uno privo di patente? Evidentemente la sanzione prevista non può essere applicata.

Da notare che la norma parla solo di sanzione accessoria (sospensione patente auto o decurtazione punti), ma non cita la sanzione principale cioè quella pecuniaria.